

FAQ

1. Sono ammesse a finanziamento le spese per l'acquisto di un immobile su cui effettuare gli investimenti relativi al progetto?

Premesso che

- al punto 6.1 del bando è previsto che: *“Il comune/i comuni deve/devono avere la disponibilità dei beni immobili/infrastrutture/superfici sui quali si intende realizzare l’investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al completo adempimento degli impegni assunti con l’adesione al presente bando (titolo di proprietà)...”* ;
- al punto 7 del bando è indicata la documentazione a corredo, nello specifico: *“In caso di interventi sugli immobili pubblici, documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto degli interventi e visura catastale degli stessi”*;

si esclude pertanto la possibilità di ammettere a finanziamento spese per l’acquisto di un immobile su cui effettuare gli investimenti relativi al progetto.

2. Il contributo concesso come si colloca in riferimento alla disciplina circa gli Aiuti di stato e al TFUE? si tratta di contributo in "De Minimis"?

Il Comune beneficiario del contributo, in qualità di soggetto attuatore per la programmazione di interventi pubblico-privati e secondo quanto previsto al punto 11 del bando, dovrà garantire il rispetto della vigente disciplina europea sugli aiuti di stato per quanto attiene l’attuazione degli interventi proposti. Si rimanda quindi al soggetto attuatore la valutazione sul regime da applicare nel caso il progetto preveda concessioni di contributi e agevolazioni a imprese.

Si precisa che possono essere attivate anche altre forme di utilizzo delle risorse e di collaborazione con soggetti pubblici privati nonché enti del terzo settore, quali – a titolo di esempio – convenzioni o partenariati pubblico-privati.

3. In relazione al quesito sopra proposto e in riferimento alla Parte B, il "privato" può essere un Ente a compartecipazione pubblica? può o deve essere una Piccola Media Impresa?

In un’ottica di sviluppo economico, i beneficiari potenziali sono: enti, associazioni, imprese e cittadini. Come indicato al punto 6.2 del bando:

*“Gli interventi ammissibili frutto di una forte collaborazione pubblico-privato, sono destinati a sostenere un progetto di sviluppo locale favorendo la sinergia tra Comuni, enti, associazioni, imprese, cittadini, favorendo, in attuazione del principio di sussidiarietà, lo sviluppo delle **attività economico-turistiche** che sposano un progetto integrato e coerente con le strategie economiche locali, volte principalmente a potenziare e qualificare l’offerta turistica, migliorare l’accessibilità ai borghi storici, sviluppare le nuove tecnologie per rendere gli operatori del settore turistico più competitivi. In questa logica, si darà peso a quei progetti in grado di coinvolgere in modo diretto ed esplicito, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità, soggetti privati”*.

- 4. In riferimento alla Parte B, per "spesa corrente nel limite del 30% del totale" si intende il 30% dell'intero progetto o il 30% della quota parte dedicata all'intervento B (pari al 70% del progetto totale)?**

Si chiarisce che la percentuale del 30% è riferita agli interventi finanziabili nella Parte B, ovvero rispetto a circa il 70% del contributo concesso.

- 5. In caso di presentazione della proposta da parte di 3 Borghi associati il progetto può prevedere n. 3 Interventi di cui alla Parte A (uno per ciascun Borgo) nel rispetto di quanto di cui all'Art. 4 ovvero del 30% del contributo assegnato a questa Parte e n. 1 intervento di cui alla Parte B pari al 70% del contributo? Oppure presso ciascun Borgo associato devono essere realizzati interventi di cui alla Parte A e B?**

Si chiarisce che rispetto al presente quesito, in occasione di progettazione in modalità aggregata e nel rispetto di una progettualità unitaria, non ci sono vincoli nel riparto tra i singoli borghi della rete. Va mantenuto il tetto complessivo minimo di 1/3 dell'importo assegnato da utilizzare per progetti di investimento pubblico.

- 6. In riferimento al co-finanziamento, in caso, in virtù di una strategia di riqualificazione integrata del centro storico di un Borgo, questo intenda ristrutturare una Piazza e un edificio pubblico ad essa vicino per fini coerenti con il presente avviso; e in caso la Piazza fosse ristrutturata attraverso altro finanziamento pubblico a valere su altre risorse, è possibile portare quest'ultimo a co-finanziamento dell'intervento di qualificazione dell'immobile la cui riqualificazione sarebbe prevista in riferimento alla Parte A dell'Avviso?**

Si chiarisce che rispetto al presente quesito, come previsto al punto 8 del bando, il cofinanziamento della Parte A può intendersi come: "risorse comunali, fondi attivati dal comune a titolo di cofinanziamento per la parte pubblica, fondi disponibili in esito ad altro bando esclusivamente per interventi ricompresi nella progettazione. Al fine della premialità indicata al criterio n. 8, posso essere considerati cofinanziamenti aggiuntivi investimenti e spese sostenute dal Comune nel corso del 2023 riconducibili alla progettualità proposta.

- 7. All'articolo 4, nell'ambito della tabella "PROGETTO UNITARIO", si definiscono le percentuali relative alla parte A (circa il 30%) e alla parte B (circa il 70%). Che cosa si intende con la parola "circa"? E' possibile avere con precisione il massimale inerente il contributo sia per la parte A, sia per la parte B?**

Rispetto alle percentuali indicate, si evidenzia che in base alla natura dei fondi disponibili e alle ulteriori risorse afferenti al fondo di rotazione che concorreranno al finanziamento del bando, la ripartizione puntuale delle percentuali si sarebbe attestata a 30,96% e 69,03%, pertanto, al fine di semplificare la suddivisione, si è ritenuto opportuno prevedere che i progetti programmassero un riparto 30% e 70 % tra parte A e parte B.

A titolo di esempio un progetto presentato singolarmente per un valore di € 500.000,00 al netto del cofinanziamento minimo del 10% (€ 50.000,00) dovrà proporre per la parte A una ripartizione di €135.000,00 (corrispondente al 30% di € 450.000,00) e per la parte B di € 315.000,00 (corrispondente al 70% di € 450.000,00) – per la tipologia di interventi si rimanda al quesito n.9.

Per lotti di progetto di diversa entità potranno esser proposti arrotondamenti inferiori ai 5.000,00 euro, fermo restando che come indicato al punto 12 del bando in sede di stipula della convenzione è prevista la possibilità di rimodulare gli interventi sulla base di eventuali 'vincoli normativi e

procedurali' che potrebbero essere introdotti in fase di effettivo accertamento delle risorse del 'Fondo di rotazione'.

8. Per quanto riguarda la parte B, in caso di partecipazione di più enti privati profit e no profit, è previsto un contributo massimo concedibile per singolo ente?

Il Comune beneficiario del contributo, in qualità di soggetto attuatore per la programmazione di interventi pubblico-privati e secondo quanto previsto al punto 11 del bando, nel rispetto della vigente disciplina europea sugli aiuti di stato, è autonomo nella decisione delle forme di utilizzo delle risorse anche per quanto attiene ai limiti di concessione dei contributi.

Si precisa che possono essere attivate anche altre forme di utilizzo delle risorse e di collaborazione con soggetti pubblici privati nonché enti del terzo settore, quali – a titolo di esempio – convenzioni o partenariati pubblico-privati.

9. E' possibile avere un elenco della tipologia di spese ammissibili sia per quanto riguarda la parte A, sia per quanto riguarda la parte B (es: opere murarie, impianti, acquisto arredi e attrezzature, acquisto strumentazione informatica, acquisto mezzi mobili etc....)?

Nell'ambito dell'art. 6.2 si afferma che:

"Spesa corrente quando direttamente riconducibile al progetto (nel limite del 30% totale)

- **spese di beni e servizi e spese di personale nel limite strettamente riconducibili al progetto nel limite del 20%;**

- **attività di promo-commercializzazione correlate al progetto presentato".**

Che cosa si intende per spesa corrente?

Che cosa si intende per spese di beni e servizi?

Per quanto riguarda la parte B, è ammissibile la realizzazione di servizi di formazione destinati a operatori del settore turistico?

In questa fase di raccolta della progettazione non sono previste elenchi di spese ammissibili bensì di interventi ammissibili, in quanto l'intenzione è di non vincolare la progettualità e garantire una quanto più ampia possibilità del soggetto proponente di prevedere interventi di varia natura.

Si evidenzia però che, come indicato al punto 6 del bando, gli interventi finanziabili per la parte A **sono esclusivamente interventi di investimento e relative spese di progettazione e rientrano nelle fattispecie previste al comma 18 dell'articolo 3 della legge 350/2003.**

Per la parte B è prevista una quota di spesa corrente non superiore al 30% del contributo programmato per questa parte, destinata ad attività di promocommercializzazione o a spese per beni e servizi e di personale (complessivamente 20 %), purché tali attività, coperte con spesa corrente, siano direttamente riconducibili al progetto.

Nella parte B le rimanenti spese di investimento vanno intese come **spese che le Amministrazioni pubbliche sostengono al fine di incrementare lo stock di capitale fisico o tecnologico a disposizione del territorio e del sistema economico anche nella forma di investimenti cosiddetti indiretti**, cioè contributi in conto capitale erogate **a favore di altri soggetti** (enti, imprese, famiglie e istituzioni sociali private).

La realizzazione di servizi di formazione destinati ad operatori può rientrare nel punto 6.2 del bando che prevede: *“spese di beni e servizi e spese di personale nel limite strettamente riconducibili al progetto nel limite del 20%”*.

La spesa corrente deve intendersi come quella destinata all'acquisto di beni e servizi riconducibili al progetto e utilizzati ai fini dell'attività, in particolare per i beni si rivolge ai beni che esauriscono la loro utilità con l'utilizzo.

10. gli interventi della PARTE B, premettendo un - accordo con il privato e altra municipalità, vedono come beneficiario sempre il Comune beneficiario della PARTE A? questo Comune potrà agire anche su parti private frutto di accordi e altra municipalità?

Il Comune beneficiario del contributo, in qualità di soggetto attuatore per la programmazione di interventi pubblico-privati e secondo quanto previsto al punto 11 del bando, nel rispetto della vigente disciplina europea sugli aiuti di stato, è autonomo nella decisione delle forme di utilizzo delle risorse nel limite di quanto previsto al punto 4 del bando, come riportato di seguito:

“Gli interventi fisici programmati dai Comuni dovranno ricadere nel perimetro definito in fase di individuazione del ‘borgo storico’. Analogamente dovranno ricadere entro il perimetro gli interventi delle imprese e dei privati per strutture destinate alla ricettività turistica, e per le attività commerciali e artigianali.

Esclusivamente per i Comuni con meno di 5.000 abitanti sarà possibile ricomprendere anche altri interventi da realizzarsi in aree circostanti il borgo e nei limiti del territorio comunale o dei territori dei Comuni della rete qualora gli interventi di impresa proposti documentino benefici reali per il borgo così come perimetrato anche per imprese non ricadenti nel perimetro del borgo storico.”

11. Per "Impegno giuridicamente vincolante alla stipula di accordi di collaborazione con altri enti privati" cosa si intende? Un Avviso Pubblico che si impegna a selezionare operatori economici è un atto sufficiente? oppure è necessaria, in questo caso, la pubblicazione di una graduatoria?

L'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) s'intende assunta con la stipula da parte del beneficiario o del soggetto attuatore di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale degli interventi indicati.

L'obbligazione può anche conseguire alla formalizzazione dei relativi atti propedeutici da cui risultino gli elementi indispensabili configuranti una obbligazione giuridicamente vincolante per l'amministrazione stessa, quali a titolo di esempio: contratti, convenzioni tra enti pubblici, accordi di programma.

L'OGV potrà considerarsi assunta con la stipula di apposito Accordo di Collaborazione, a condizione che tale atto individui il soggetto che si impegna alla esecuzione delle prestazioni “principali” dell'intervento di che trattasi e che i relativi obblighi a adempiere a carico dello stesso (ivi comprese tempistiche e modalità di attuazione) siano puntualmente indicati nell'atto tra le parti.

L'OGV non potrà considerarsi, pertanto, assunto nel caso in cui l'Accordo di Collaborazione preveda al suo interno solo la generica manifestazione di volontà di collaborazione.

Per quanto concerne un eventuale avviso pubblico, in linea con quanto sopraindicato rispetto alla necessità degli atti di contenere gli elementi richiesti dalla vigente normativa contabile per procedere all'assunzione dell'impegno, l'avviso pubblico pertanto non risulta essere sufficiente, ma è necessaria la definizione della graduatoria, la stessa pubblicazione della graduatoria è atto giuridicamente vincolante solo se l'avviso per la costituzione della graduatoria stessa contiene precise indicazioni a carattere 'vincolante', e non sia una generica manifestazione d'interesse. E' necessario cioè che l'avviso espliciti impegno alla esecuzione delle prestazioni "principali" dell'intervento di che trattasi e i relativi obblighi a adempiere a carico del soggetto in graduatoria (ivi comprese tempistiche e modalità di attuazione)

12. E' possibile valorizzare il costo del lavoro delle risorse umane di un partner privato quale quota di co-finanziamento?

Si rimanda alla domanda n. 9 al punto: "Per la parte B è prevista una quota di spesa corrente non superiore al 30% del contributo programmato per questa parte, destinata ad attività di promo-commercializzazione o a spese per beni e servizi e di personale (complessivamente 20 %), purché tali attività, coperte con spesa corrente, siano direttamente riconducibili al progetto."

13. Sono ammissibili spese, ricomprese tra il 7% e il 10% dell'importo richiesto, per la gestione di progetto/project management (oltre alle spese del Fondo progettazione che prevedono solo la redazione della proposta progettuale)?

Le spese per gli onorari dei tecnici professionisti sono ammissibili nei limiti del 10% della spesa ammissibile per gli investimenti strutturali (opere civili, impiantistiche, opere edili, impianti, lavori) ed esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Le risorse già assegnate a titolo di "fondo di progettazione" con il bando pregresso (gli 8.000,00 destinati alla progettazione dei piccoli Comuni), non fanno cumulo con queste spese di progettazione in quanto si tratta di una diversa fase di progettazione: la prima finalizzata alla presentazione della domanda, la seconda per l'effettiva progettazione esecutiva dell'intervento.

In ogni caso come previsto dal bando del fi progettazione "per il progetto che risultasse ammesso a finanziamento in esito all'avviso per il progetto "Borgo accogliente" il corrispettivo contributo assegnato tramite il fondo di progettazione sarà decurtato dall'importo della concessione del progetto finanziato".

14. Si chiede se siano disponibili indicazioni di maggior dettaglio, rispetto a quelle riportate dall'art.12 dell'Avviso "Borgo accogliente" e ricondotte alla stipula della Convenzione, circa tempi e modalità di rendicontazione, quantità e scansione degli stati di avanzamento lavori (SAL), modalità e tempi di rimborso, in quanto le suddette informazioni risultano essenziali ai fini della miglior programmazione ed eventuale attuazione del progetto.

Come indicato al punto 5 del bando, oltre alle risorse regionali riservate alla misura "dotazione complessiva € 7.500.000,00 saranno utilizzati per finanziare gli interventi programmati nel PARTE A, mentre per il PARTE B saranno utilizzate risorse regionali pari a € 2.000.000,00" concorreranno

“ulteriori risorse afferenti al fondo di rotazione come da accordo approvato con DGR n. 2004/2023 pari a circa 14 milioni”. Rispetto a queste ultime non risultano tuttora pervenute dall'amministrazione centrale indicazioni sui termini e modalità di rendicontazione e liquidazione, pertanto, in questa fase non è possibile dare maggiori indicazioni al riguardo, si è ritenuto necessario demandare la definizione di questi aspetti alla reale disponibilità delle informazioni e quindi alla stipula della convenzione. Indicativamente si segnala che gli stanziamenti afferenti al fondo di rotazione sono ripartiti nel triennio 2025-2027.

Si precisa infine che rispetto ai fondi regionali (parte A del progetto) sarà previsto il trasferimento dei fondi a titolo di anticipo.

- 15. Si conferma che la voce “spese di beni e servizi e spese di personale nel limite strettamente riconducibili al progetto nel limite del 20%”, possa essere riferita anche a spese per prestazioni di consulenza di personale esterno utilizzato per la gestione tecnico-amministrativa del progetto e attività di supporto al RUP?**

Le spese per prestazioni di consulenza di personale esterno utilizzato per la gestione tecnico-amministrativa del progetto e attività di supporto al RUP sono riconducibili alle **spese di beni e servizi e spese di personale nel limite strettamente riconducibili al progetto nel limite del 20%** del contributo programmato per questa parte, quando direttamente riconducibile al progetto.

- 16. Sempre per l'intervento B, per le spese di personale, è possibile ricomprendervi anche le spese di personale interno al Comune purché non qualificato con contratto di lavoro dipendente?**

Come indicato al punto 6.2 non sono in nessun caso ammissibili “le spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni”.

- 17. Rispetto al contributo concesso con il bando “fondo di progettazione” si chiede se lo stesso contributo sarà decurtato dall'importo della concessione del progetto finanziato della Parte A o della Parte B?**

Per il progetto che risultasse ammesso a finanziamento in esito all'avviso per il progetto “Borgo accogliente” il corrispettivo contributo assegnato tramite il fondo di progettazione sarà decurtato dall'importo della concessione del progetto finanziato afferente alla parte B.

- 18. Nel bando (a pag 13), per quanto riguarda il co-finanziamento, si afferma quanto segue. *“PARTE A: il cofinanziamento minimo richiesto è del 10%, questo può intendersi come: risorse comunali, fondi attivati dal comune a titolo di cofinanziamento per la parte pubblica, fondi disponibili in esito ad altro bando esclusivamente per interventi ricompresi nella progettazione. Al fine della premialità indicata al criterio n. 8, possono essere considerati cofinanziamenti aggiuntivi investimenti e spese sostenute dal Comune nel corso del 2023 riconducibili alla progettualità proposta”.***

DOMANDA: quanto detto vale anche per le spese sostenute dal Comune nel corso del 2024 o solo fino al 31.12.2023?

DOMANDA: il termine “aggiuntivi” vale anche per il 10% di co-finanziamento minimo richiesto oppure solamente per quanto riguarda il co-finanziamento aggiuntivo necessario per eccedere la quota del 10% e prendere più punti al criterio 8 della tabella di valutazione?

Con il termine “aggiuntivi” ci si riferisce al co-finanziamento aggiuntivo al 10 %, valutato al fine della premialità indicata al criterio n. 8: in questo caso sono valutati gli investimenti e le spese riconducibili alla progettualità proposta sostenute dal Comune anche nell’annualità 2023, oltre a quelle del 2024. Tali spese che generano premialità non sono parte integrante del progetto ammesso a finanziamento per il quale, come previsto al par. 6.1. vengono considerate ammissibili le spese sostenute dal giorno successivo alla data di protocollazione dell’istanza, o – in caso di spese di progettazione, quelle sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Per il cofinanziamento minimo richiesto del 10% per la parte A (cofinanziamento comunale), che è parte integrante del progetto ammesso a finanziamento, *non sono invece considerate le spese pregresse, ma solo quelle sostenute nei termini indicati al par. 6.1. e sopra richiamate*. Analogamente anche per la parte B (pubblico-privato) vengono ammesse ai fini del progetto (10 % cofinanziamento minimo e il resto premialità) le spese successive alla data di scadenza del bando.

19. Vorremmo conferma del fatto che, sia le spese di progettazione per la presentazione della proposta progettuale in funzione del bando (indipendentemente che si utilizzino gli 8.000 euro del Fondo regionale di progettazione o risorse proprie del Comune), sia - in caso di aggiudicazione - le spese per attività di project-management, gestione tecnica e supporto alla rendicontazione (da attuarsi attraverso prestazione di servizi di aziende o personale esterno), possano essere rendicontate a valere esclusivamente sulla PARTE B, come da faq 15 e 17.

Si chiarisce che le spese di progettazione possono essere afferenti alla Parte A e alla Parte B, in bando prevede rispettivamente per la parte A *“spese per gli onorari dei tecnici professionisti sono ammissibili nei limiti del 10% della spesa ammissibile per gli investimenti strutturali”* e per la parte B, come già chiarito nel quesito n.15 *“Le spese per prestazioni di consulenza di personale esterno utilizzato per la gestione tecnico-amministrativa del progetto e attività di supporto al RUP sono riconducibili alle spese di beni e servizi e spese di personale nel limite strettamente riconducibili al progetto nel limite del 20%” del contributo programmato per questa parte, quando direttamente riconducibile al progetto”*.

20. Vorremmo capire se nella voce “personale” richiamata all’art. 6.2. in relazione alla quota 30% della spesa corrente per la PARTE B, possono essere rendicontati costi per:

- **personale interno (dipendenti) delle imprese aderenti;**
- **personale esterno alle imprese aderenti, ovvero consulenti a prestazione occasionale, partite IVA, liberi professionisti e imprese;**
- **personale esterno che supporta il progetto sia per la quota pubblica che per la quota privati con attività di project management e assistenza tecnica.**

Le spese sopra indicate sono ammissibili nel limite del 20% come indicato al punto 6.2 *“spese di beni e servizi e spese di personale nel limite strettamente riconducibili al progetto nel limite del 20%”, si chiarisce che il limite del 20% è riferito al contributo concesso per la parte B.*

Si rammenta che come previsto al punto 6.2 sono escluse le spese per il personale dipendente dell’ente Comune, fatti salvo gli incentivi ex articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

21. in merito al bando in oggetto, considerato che per le reti di comuni è previsto un contributo massimo di € 1.000.000,00 a fronte di un cofinanziamento minimo del 10% "rispetto al contributo concesso", si chiede se tale percentuale è da calcolare sul totale del costo progetto o solo sulla parte di finanziamento riconosciuta dalla Regione. Nello specifico, se una rete con popolazione complessiva inferiore a 5.000 ab. presentasse richiesta per un contributo da 1 mln e intendesse al contempo accedere al massimo della premialità prevista dal criterio di valutazione 8, il costo totale del progetto dovrà essere pari ad almeno € 1.350.000,00 (1 mln di contributo più 35%)?

Il conteggio è corretto, nel caso proposto l'importo dovrà essere pari a € 1.350.000,00.

22. La FAQ 18 riporta che "per il cofinanziamento minimo richiesto del 10% per la parte A sono considerate ammissibili solo le spese sostenute nei termini indicati al par. 6.1". Nel merito, visto che l'elemento qualificante l'ammissibilità del cofinanziamento è il momento in cui la spesa è stata sostenuta, chiediamo se un intervento pluriennale, avviato nel 2023, che si concluderà nel giugno 2025 possa essere conteggiato come segue: a) tra gli interventi "aggiuntivi", validi per la premialità indicata al criterio n. 8 con riferimento alle spese sostenute prima della protocollazione dell'istanza; b) a copertura del cofinanziamento minimo richiesto del 10% per la quota di spese sostenute dalla data di protocollazione della domanda sino alla conclusione dell'intervento. Tale interpretazione ci pare coerente con quanto indicato nell'Avviso e nelle FAQ ad oggi pubblicate.

PARTE A: il **cofinanziamento minimo richiesto** è del 10%, che riguarda spese sostenute successivamente alla presentazione dell'istanza, può intendersi come:

- risorse comunali o fondi appositamente attivati dal comune (quindi non legati a progetto preesistente, ma 'liberi e programmabili' a tutti gli effetti)
- fondi disponibili in esito ad altro bando (e quindi potenzialmente legati ad altro intervento) esclusivamente per interventi ricompresi nella progettazione.

In questo caso il nesso con la progettazione presentata per il bando borgo accogliente deve essere evidente, l'intervento realizzato con altro bando deve essere strettamente integrato e esplicitamente previsto nel progetto di quello oggetto dell'istanza. Trattandosi della parte A stiamo parlando di un investimento pubblico in senso stretto ai sensi dell'art. 3 della L. 350/2003.

Al punto 8 del bando si prevede inoltre che il **cofinanziamento aggiuntivo** al 10 %, valutabile al fine della premialità indicata al criterio n. 8, comprenda gli investimenti e le spese,

- sostenute dal Comune anche nell'annualità 2023, oltre a quelle del 2024 (arco di tempo più esteso di quanto previsto al punto precedente)
- riconducibili alla progettualità proposta (nesso progettuale meno stringente rispetto al 'ricompreso nella progettazione' di cui sopra)

In questo senso il requisito per la premialità è più blando di quello previsto per l'ammissibilità (cofinanziamento minimo al 10 %)

Pertanto l'interpretazione proposta è corretta per quel che riguarda il punto a) del quesito proposto mentre pur essendo ammissibili i tempi computati per il punto b) del quesito, tuttavia resta discriminante la stretta correlazione di progetto tra l'intervento esito di altro bando e quello previsto nel bando Borgo accogliente (intervento "ricompreso nella progettazione").

23. Un Comune può utilizzare parte della quota del 70% del contributo totale destinato agli interventi della Parte B per ristrutturare un immobile di sua proprietà da cedere poi in concessione di gestione ad un'impresa privata (ovviamente per attività coerenti con il progetto presentato)?

Si è un intervento ammissibile in quanto è comunque salvaguardata la parte che è di sviluppo economico ed è rivolta a beneficio delle imprese

24. Un'associazione no profit NON ISCRITTA al RUNTS può sottoscrivere un accordo di partenariato pubblico-privato ed aderire quindi alla parte B del bando?

Si è ammissibile, l'accordo con associazioni varie, non esclusivamente come accordi di partenariato pubblico-privato, ma anche con forme diverse di individuazione o convenzione nei limiti delle diverse casistiche previste dalla normativa vigente (bandi, codice terzo settore, criteri e modalità predeterminate...)

25. Un'impresa privata che ha la propria sede operativa all'interno di un locale di proprietà comunale può, nell'ambito della parte B, contribuire al co-finanziamento?

Si è ammissibile, esplicitando la coerenza del cofinanziamento rispetto all'intervento proposto.

26. Nel caso in cui un'aggregazione di due comuni già costituita con il fondo di progettazione voglia ampliare la rete con un terzo comune che non beneficia del fondo, ci sono delle procedure amministrative da dover espletare? E' possibile sostituire il capofila dell'aggregazione già costituita con la terza impresa subentrante (che non usufruisce del fondo di progettazione)?

L'aggiunta di un terzo comune ad una aggregazione di due comuni ammessa a finanziamento del fondo di progettazione è possibile. È preferibile mantenere il capofila proposto in sede di istanza al fondo di progettazione, qualora questo non fosse possibile, si rammenta che il contributo di 8.000,00 € precedentemente concesso al comune o all'aggregazione proposta sarà comunque decurtato dal contributo concesso in caso di ammissione del progetto a finanziamento del bando Borgo accogliente.

27. subordinata al quesito n.23 presente nell'allegato delle FAQ: "23. Un Comune può utilizzare parte della quota del 70% del contributo totale destinato agli interventi della Parte B per ristrutturare un immobile di sua proprietà da cedere poi in concessione di gestione ad un'impresa privata (ovviamente per attività coerenti con il progetto presentato)? Si è un intervento ammissibile in quanto è comunque salvaguardata la parte che è di sviluppo economico ed è rivolta a beneficio delle imprese". In quale fase un Comune, che intende utilizzare una parte della quota del 70% destinata agli interventi della Parte B su beni di

proprietà, può o deve individuare l'impresa beneficiaria a cui concedere la gestione dell'attività oggetto dell'investimento? È sufficiente dimostrare l'interesse di un'azienda a condurre la nuova attività attraverso una manifestazione d'interesse da parte dell'impresa oppure è necessaria la stipula di un "Impegno giuridicamente vincolante"?

Si rammenta che la parte B del progetto è destinata a favorire lo sviluppo delle attività economico-turistiche attraverso un progetto integrato.

In questa logica, si darà peso a quei progetti in grado di coinvolgere in modo diretto ed esplicito, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità, soggetti privati individuati tramite procedure di evidenza pubblica e/o accordi di partenariato.

Più il coinvolgimento è forte e vincolante più è alto il punteggio assegnabile al progetto.

Nel caso di una mera manifestazione di interesse, il coinvolgimento del privato deve essere comunque desumibile dalla natura dell'intervento proposto e della sua potenziale capacità di sviluppare attività d'impresa a carattere turistico o commerciale.

Inoltre è prevista una premialità per l'adesione al Progetto di partner pubblici e privati che si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Progetto con risorse proprie: la reale compartecipazione del privato è misurata anche in termini di cofinanziamento del progetto.

28. L'impresa interessata ad avviare il servizio nella struttura oggetto dell'investimento del Comune, deve già avere sede nel territorio comunale, oppure può trasferire la propria sede, in caso di finanziabilità del progetto?

La previsione della sede nel territorio comunale è a discrezione del Comune, l'obbligo è che l'intervento ricada nel borgo (o nel territorio comunale per i comuni con meno di 5.000 abitanti)

29. La realizzazione di un "bike park" su terreno comunale, destinato alla gestione da parte di un'associazione come attività imprenditoriale per valorizzare l'offerta ciclo-turistica di un borgo, rientra nella categoria delle "infrastrutture turistiche" e quindi può essere considerata tra gli interventi finanziabili?

Potenzialmente sì, la realizzazione di un bike park su terreno comunale può rientrare tra gli interventi finanziabili come "infrastruttura turistica".

30. Alcuni comuni sono risultati assegnatari del contributo previsto dal fondo di progettazione borghi.

Svolta la progettazione, si chiede cosa accade al finanziamento già ottenuto in caso di:
a) partecipazione in forma non aggregata (o in forma aggregata con altro Ente) al bando borgo accogliente.

b) partecipazione di un solo comune (dei due) al bando borgo accogliente

a) È possibile partecipare con un'aggregazione diversa da quella presentata in occasione della richiesta di contributo al bando "fondo di progettazione", fatto salvo la formale rinuncia in forma scritta dei

comuni sostituiti. In ogni caso va garantita la messa a disposizione della progettualità realizzata ai comuni che inizialmente avevano presentato istanza.

- b) È possibile partecipare in modalità singola, fatto salvo la formale rinuncia in forma scritta dei comuni sostituiti.

- 31. Facendo riferimento alla faq 30, si vorrebbe chiedere un'ulteriore delucidazione: nel caso in cui due Comuni che hanno partecipato al fondo progettazione in aggregazione abbiano successivamente deciso di partecipare come beneficiari singoli al bando "Borgo accogliente", il contributo derivato dal fondo progettazione potrà comunque essere suddiviso tra i due comuni pur dovendo essere rendicontato solo dal capofila nel fondo progettazione, oppure è obbligatoria la rinuncia da parte di uno dei due Comuni al contributo del fondo progettazione?**

Si precisa che si tratta di due procedimenti distinti: il fondo di progettazione è erogato al Comune che ha fatto istanza come capofila e che deve rendicontare presentando la descrizione dell'intervento di progettazione affidato e gli atti di impegno e liquidazione a favore del progettista. Un progetto ammesso come progetto di rete deve essere liquidato – al capofila - come progetto dirette in quanto va mantenuta la condizione di premialità riconosciuta in fase di concessione.

In fase di partecipazione al bando borghi non necessariamente va mantenuto il progetto di rete finanziato, ma i due comuni che hanno beneficiato della progettazione debbono poterne usufruire: quindi va garantita la messa a disposizione della progettualità realizzata ai comuni che inizialmente avevano presentato istanza, che tuttavia i comuni possono non usare esprimendo rinuncia, per partecipare in forma singola o con aggregazione diversa. L'utilizzo dei fondi tra i due comuni va gestito in accordo tra i due comuni e non determina vincoli diretti sul procedimento bando Borgo accogliente: in ogni caso gli 8.000 euro riconosciuti al capofila verranno tutti detratti dal contributo concesso al capofila con bando borgo accogliente.

- 32. Considerando che tra i beneficiari potenziali in relazione alla Parte B del bando è riportata la dicitura "cittadini", si chiede conferma della possibilità di ricevere contributo economico anche da parte di individui non in possesso di partita iva né di ditte individuali o simili**

Se i contributi sono destinati a sostenere un progetto di sviluppo locale favorendo lo sviluppo di attività turistiche ed economiche che sposano un progetto integrato e coerente con le strategie economiche locali, volte principalmente a potenziare e qualificare l'offerta turistica, migliorare l'accessibilità ai borghi storici, sviluppare le nuove tecnologie per rendere gli operatori del settore turistico più competitivi, sono ammissibili anche i contributi ad individui non in possesso di partita iva né di ditte individuali o simili, tenendo anche conto del fatto che attività ricettive come Bed & Breakfast o appartamenti locati ad uso turistico (art. 32 LR 9/2006) possono essere svolte non in forma d'impresa.

- 33. Per l'arco temporale di attuazione degli interventi afferenti alla parte B, nel bando si stima un periodo non inferiore al triennio "che verrà definito in fase di sottoscrizione della convenzione" (punto 6.3): è possibile anche prevedere che il triennio di attuazione per gli interventi della parte B inizi successivamente alla conclusione degli interventi afferenti alla parte A, ovvero 18 mesi dopo la sottoscrizione della convenzione con la Regione Marche, o comunque in un momento successivo alla sottoscrizione della convenzione con la regione?**

Gli interventi proposti nella parte B verosimilmente dovrebbero coinvolgere le annualità 2025-2026-2027, fermo restando che, in sede di stipula della convenzione, La regione Marche può richiedere al soggetto beneficiario di rimodulare tra l'altro il cronoprogramma.

34. In riferimento al cofinanziamento aggiuntivo previsto per la parte A, si fa riferimento alle spese "sostenute" dal Comune nelle annualità 2023-2024 (punto 8 del bando e faq 18): per "sostenute" si intendono spese per cui è presente una determina di affidamento o spese che risultano già quietanzate?

Si intendono spese già impegnate, come ad esempio la determina di affidamento, non necessariamente liquidate.

35. In merito al titolo di proprietà richiesto per gli investimenti Parte A del bando in oggetto. Sono ammissibili investimenti su immobili di proprietà della Chiesa, ma con gestione trentennale a carico Comune?

I contributi afferenti alla parte A possono finanziare solo investimenti che insistono su bene di proprietà della PA, sono esclusi interventi che insistono su beni di diversa proprietà anche se in concessione al Comune.

36. In merito all'avviso in oggetto si richiede un chiarimento relativo al punto 4 del bando (pag.4). In caso di progettualità avviate da comuni con meno di 5.000 abitanti, sono ammissibili interventi relativi alla parte A che ricadano su edifici pubblici afferenti al territorio comunale ma esterni al perimetro del borgo storico?

Si, qualora gli interventi di proposti documentino benefici reali per il borgo e siano parte di un progetto integrato.

37. L'intervento in questione dovrebbe essere fatto a bordo di una strada provinciale. Si chiede a tal proposito conferma che anche in questo caso non si possa prescindere dal requisito della proprietà del bene anche se si parla di proprietà demaniale come nel caso che ci rappresenta.

Si rimanda alla FAQ n.35 - I contributi afferenti alla parte A possono finanziare solo investimenti che insistono su bene di proprietà della PA, non solo del Comune, ma in ogni caso di un Ente pubblico, rispetto ai quali il comune ne abbia la disponibilità.

38. Una seconda tipologia di intervento dovrebbe riguardare la riqualificazione di impianti sportivi esistenti da dare successivamente in gestione ad una cooperativa o associazione del territorio e da inserire all'interno di un progetto più ampio di attrattiva turistica. Si chiede a tal proposito conferma circa l'ammissibilità di tale intervento

Si conferma che trattasi di un intervento ammissibile, a seconda della proprietà degli impianti, gli stessi sono incasellabili nella parte A o nella parte B.

39. In relazione ai criteri di valutazione (punto 8 dell'allegato A), al quinto criterio (adesione al progetto di partner ...) avremmo bisogno di capire la distinzione tra "accordi di collaborazione già stipulati" e "impegno giuridicamente vincolante alla stipula di accordi di collaborazione". Sempre su questo punto chiediamo, inoltre, se tali accordi devono essere obbligatoriamente alla co-partecipazione

economica all'iniziativa o se è possibile stipulare accordi con tali enti sulla base delle risorse che i comuni metteranno nell'iniziativa.

In aggiunta a quanto già indicato nella FAQ 11 e 27, si informa che gli accordi possono prevedere o meno la co-partecipazione economica, anche eventualmente subordinandoli a risorse che i comuni metteranno nell'iniziativa a seguito del finanziamento del presente avviso.

40. Oltre ciò, volevo chiedere se in relazione alla dicitura (presente al punto 3 dell'allegato A) "le aggregazioni di comuni possono riguardare Comuni limitrofi o ...", i Comuni devono essere territorialmente confinanti.

Il bando prevede due modalità per le aggregazioni: Comuni limitrofi (quindi confinanti) o Comuni che condividono medesimi tematismi, in ogni caso fino a un massimo di tre Comuni.

41. In merito al cofinanziamento aggiuntivo del Comune attinente la Parte A: nel caso in cui una spesa sia stata "impegnata" con determina di affidamento nel 2022 ma risulti liquidata nel 2023, tale spesa risulta ammissibile considerando che le spese devono essere "sostenute" dal Comune nelle annualità 2023-2024 (punto 8 del bando e faq 18)? Inoltre, per "spese sostenute nell'annualità 2024" si intendono le spese sostenute fino alla data di protocollazione della domanda?

Si rimanda alla FAQ 34 - con il termine "spese sostenute" si intendono le spese impegnate con atto amministrativo nell'annualità 2023 indipendentemente da quando avviene la liquidazione.

Per "spese sostenute nell'annualità 2024" si intendono le spese sostenute fino alla data di protocollazione della domanda.

42. Nel file Cronoprogramma di spesa manca la sezione relativa alle eventuali annualità che precedono il triennio del progetto funzionale a indicare le eventuali spese di co-finanziamento aggiuntivo a partire dal 2023 (per la Linea B). Queste cifre dove devono essere valorizzate?

Il cofinanziamento aggiuntivo afferente all'annualità 2023 e 2024 fino alla data di protocollazione della domanda è previsto esclusivamente per la Parte A, il dato può essere valorizzato nel modello della domanda digitale (procedimarche) al punto "Cofinanziamento aggiuntivo (oltre il 10% obbligatorio sul progetto complessivo)", a tal proposito si suggerisce la visione del webinar sulle modalità di presentazione della domanda disponibile al seguente link: https://www.regione.marche.it/turismo/Bandi/id_23985/8110

Per la parte B, il cofinanziamento è previsto, come indicato nel bando e chiarito alla FAQ 18, vengono ammesse ai fini del progetto (10 % cofinanziamento minimo e il resto premialità) le spese successive alla data di scadenza del bando.

Si intende redigere un WP per ogni intervento considerata la scarsa disponibilità di caratteri utili alla descrizione delle diverse attività. Il cronoprogramma di spesa prevederà pertanto un solo intervento per ogni WP. Ritenete corretta tale procedura?

La procedura è corretta

43. Con riferimento alla "ulteriore documentazione a corredo" prevista dall'avviso, siamo a chiederle se, con riferimento agli allegati:

- Copia dell'atto costitutivo o lettera d'intenti dell'aggregazione dei Comuni proponenti se la domanda è presentata in modalità aggregata;
- Delega al Comune capofila da parte degli altri Comuni aderenti all'aggregazione ai fini della presentazione della domanda di finanziamento;
- Eventuale copia della/e delibera/e di Giunta comunale di approvazione della proposta progettuale;
- Eventuale delibera di giunta del comune proponente/capofila con cui si dichiara il co-finanziamento del progetto;

sia possibile prevedere che, prima della presentazione del progetto i Comuni aggregati approvino un'unica Delibera di Giunta Comunale in cui:

1. Manifestano la volontà di costituirsi in aggregazione
2. Identificano il comune capofila
3. Si impegnano a sottoscrivere successivo accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L 241/90, in caso di ammissione a finanziamento
4. Approvano il progetto e si impegnano ad assicurare il cofinanziamento previsto dal progetto presentato.

Tale fattispecie consente a Vs avviso di rispondere a tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'avviso?

Sì, si ritiene che ogni comune possa adottare una propria delibera che contenga tutti gli elementi sopraelencati.

44. Come viene gestito il rapporto tra il Comune capofila e i Comuni partner? In particolare, sarà nominato un unico RUP di riferimento per l'intero progetto e aggregazione, oppure ogni Comune potrà nominare un proprio RUP? Le somme vengono impegnate e liquidate soltanto dal Comune capofila, oppure possono essere trasferite ai Comuni partner rispetto alla progettualità, permettendo così ai Comuni di fare incarichi e gestire il budget in autonomia, rendicontando poi le spese al Comune capofila, che si occuperà di gestire i rapporti con la Regione?

Il Comune capofila è unico referente nella gestione dei rapporti con la Regione e responsabile dell'attuazione dei progetti. In occasione della formalizzazione del progetto attraverso convenzione è tenuto ad individuare un responsabile di procedimento. I fondi saranno trasferiti al Comune capofila che provvederà al trasferimento di quanto di competenza dei Comuni aggregati (che quindi possono avere propri RUP per i propri interventi, che non saranno comunque referenti per la Regione) o a eseguire direttamente gli interventi.

45. L'avviso pubblico per il coinvolgimento del partner privato deve essere fatto e pubblicato dal Comune capofila, oppure può essere redatto e pubblicato da ogni singolo Comune partner?

La gestione degli avvisi pubblici è discrezionale, l'aggregazione di comuni può scegliere se affidarli al Comune capofila o ai singoli Comuni aggregati.

46. Se il fondo di progettazione è stato assegnato ad un partner della rete di Comuni, e non al Capofila, può comunque essere utilizzato per il pagamento di questa prima fase di progettazione?

Si rimanda alla FAQ 26-30-31

47. Tra le spese ammissibili per le imprese che partecipano alla parte B dell'avviso, possono essere ricompresi i costi relativi all'acquisto di materie prime da utilizzare per l'avvio di una produzione correlata a prodotti tipici del territorio?

Se le spese sono Spesa corrente direttamente riconducibile al progetto (nel limite del 30% totale), possono essere previste nei limiti indicati al punto 6.2 del bando, ovvero:

“• spese di beni e servizi e spese di personale nel limite strettamente riconducibili al progetto nel limite del 20%;

• attività di promo-commercializzazione correlate al progetto presentato”

48. Eventuali spese per la realizzazione di un sito web/app mobile da parte delle imprese della parte B va considerata come costo di investimento o diversamente come servizio e dunque da ricomprensere all'interno della percentuale massima del 20% prevista?

Le spese di realizzazione di un sito web/app mobile possono essere ricondotte alle spese di investimento se non includono spese di aggiornamento, gestione e manutenzione ordinaria.

49. Per la parte A, spese relative a un eventuale intervento di demolizione propedeutico alla riqualificazione di un immobile pubblico con ricostruzione di un manufatto di stessa volumetria, possono essere considerate ammissibili?

Si se rientranti nella casistica della “ristrutturazione” intesa come interventi che modificano in tutto o in parte un edificio esistente, migliorandone le prestazioni o adattandolo a nuove funzioni, interventi di manutenzione straordinaria, ampliamenti, modifiche interne o esterne, adeguamenti alle normative vigenti.

Lo stesso punto 6.1 del bando prevede alcune fattispecie:

- interventi in infrastrutture turistiche durature attraverso riqualificazione urbana e rimozione di eventuali condizioni ed elementi di degrado;
- interventi infrastrutturali dedicati a sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e punti di interesse turistico, che valorizzino l'identità territoriale e la vitalità culturale dei borghi
- ristrutturazione, ampliamento, trasformazione di immobili pubblici da adibire/adibite ad attività imprenditoriali/commerciali e di servizi turistici;
- rigenerazione del patrimonio storico-architettonico

Si ricorda che è comunque esclusa la costruzione di nuovi edifici.

- 50. Rispetto al criteri di valutazione/premialità n.5 si chiede di chiarire se il punteggio di 2 punti per gli accordi e 1 punto per gli impegni giuridicamente vincolanti è da intendersi ad accordo o a partner sottoscrittore/individuato.**

Si conferma che, nel rispetto del criterio analogico che prevede 1 punto per ogni lettera di impegno, si intende 2 punti per ogni aderente all'accordo di collaborazione o 1 punto per ogni soggetto individuato per l'impegno giuridicamente vincolante alla stipula di accordi di collaborazione.

- 51. Per la PARTE B i soggetti privati (associazioni, imprese, privati cittadini) possono attingere anche ad altre forme di finanziamento?**

I soggetti privati che intendessero realizzare una NUOVA ATTIVITÀ (es. b&b, bar, ecc) devono essere già proprietari dell'immobile o possono essere considerati altri titoli di possesso?

Nel caso in cui il soggetto privato sia già proprietario dell'immobile di intervento, questo deve avere già la destinazione d'uso necessaria per l'apertura della nuova attività?

Requisiti e limiti di cumulabilità sono a discrezione del Comune nel rispetto delle normative vigenti (es. aiuti di stato)

- 52. Con riferimento a "documentazione attestante la disponibilità di immobili oggetto di interventi e visura catastale degli stessi", siamo a chiederle se tale documentazione debba essere prodotta con esclusivo riferimento agli immobili oggetto di contributo a valere sulle risorse dell'Avviso Regionale o se debba essere allegata anche per le molteplici iniziative presentate in cofinanziamento. Nel caso in cui il Comune preveda interventi di accessibilità che si sostanziano nel rifacimento di strade, piazze, è necessario allegare comunque la documentazione catastale e l'attestazione di disponibilità? In tali casi, le particelle catastali potrebbero essere numerosissime e difficilmente gestibili. Inoltre alcune aree demaniali sono gestite dal comune senza alcun affidamento specifico per cui diventa impossibile produrre la documentazione richiesta.**

La documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto di interventi e visura catastale degli stessi deve essere prodotta con esclusivo riferimento agli edifici pubblici sui quali si propone l'intervento oggetto di contributo a valere sulle risorse dell'Avviso Regionale.

- 53. Gli allegati G Liberatoria Acquisizione Foto e Video e Allegato H Modello-liberatoria-e-informativa-privacy-per-foto-videotutor generale, disponibili sulla piattaforma, sono da completare solo in caso di valutazione positiva della richiesta di contributo?**

esatto

- 54. Per la sezione 2 e la sezione 3 della piattaforma per la presentazione della domanda, è possibile anche allegare una relazione descrittiva e narrativa degli interventi proposti?**

Le descrizioni devono essere inserite nelle apposite sezioni nella domanda, non è prevista la possibilità di allegare relazioni descrittive.

- 55. In merito alla possibilità di delegare una persona terza per la presentazione della domanda, vi è la possibilità di delegare più persone, quindi che sullo stesso progetto possano essere delegati alla presentazione più persone?**

No, è possibile delegare una sola persona che entrerà con il proprio SPID.

56. In riferimento alle faq "Borgo Accogliente" ho riscontrato una lacuna nella domanda n. 51 relativa al titolo di proprietà e alla destinazione d'uso dell'immobile oggetto di riqualificazione. Chiedo gentilmente di chiarire i seguenti punti:

- Titolo di godimento: È possibile presentare domanda per interventi su immobili in godimento con contratto di comodato, locazione o affitto? Oppure è necessario un diritto reale minore di godimento come usufrutto, uso e abitazione ecc.? Il titolo di godimento deve sussistere già al momento della presentazione della manifestazione d'interesse oppure può essere costituito successivamente, purché prima dell'erogazione del contributo?

Per quanto attiene alla parte A, gli interventi devono insistere su bene di proprietà della PA, di cui il comune possa attestare la disponibilità già all'atto della presentazione della domanda. Per la parte B è il Comune a decidere, secondo le modalità di coinvolgimento del settore privato, i requisiti riferiti alla proprietà e ai titoli di possesso, nel rispetto della normativa vigente e in questo caso il titolo di godimento può anche essere successivo.

-Destinazione d'uso: L'immobile deve avere la destinazione d'uso compatibile con il progetto già al momento della manifestazione d'interesse oppure è possibile ottenerla successivamente, purché prima dell'erogazione del contributo ?

Si rimanda alla FAQ n. 51 dove si precisa che i requisiti (e pertanto anche l'obbligo o meno della destinazione d'uso) sono a discrezione del Comune nel rispetto delle normative vigenti.

-Forma giuridica: Posso presentare la manifestazione d'interesse come persona fisica, anche se l'attività ricettiva sarà gestita con ditta individuale? In tal caso posso costituire la ditta individuale in seguito, purché prima dell'erogazione del contributo?

Si, è previsto anche al punto 5 dei criteri "Lettere di adesione di partner pubblici e privati": la manifestazione di interesse è emanata dal comune e possono partecipare le persone fisiche se il Comune imposta l'avviso in tal senso.

57. Il soggetto privato che vorremmo coinvolgere ha attualmente sede legale in un Comune limitrofo. Può mantenere la sede legale in altro Comune pur aprendo - all'interno di questo progetto - un'attività all'interno della perimetrazione del borgo? Leggendo una delle FAQ attualmente pubblicate sembrerebbe di sì. Chiediamo conferma.

Si segnala la FAQ n. 28, si evidenzia che è la sede dell'intervento discriminante rispetto all'ammissibilità: *"Gli interventi fisici programmati dai Comuni dovranno ricadere nel perimetro definito in fase di individuazione del 'borgo storico'. Analogamente dovranno ricadere entro il perimetro gli interventi delle imprese e dei privati per strutture destinate alla ricettività turistica, e per le attività commerciali e artigianali."* Cioè prevale la localizzazione dell'intervento e non la sede legale della ditta.

58. Sempre con riferimento alla parte dell'esercizio commerciale privato, vorremmo chiedere se il soggetto privato può, con i fondi regionali, acquistare i locali dell'esercizio commerciale. Dalle FAQ si comprende che il Comune non può acquistare immobili con i fondi regionali ma non ci sembra ci sia alcun riferimento ai privati.

Si riporta quanto indicato al punto 6.3 del bando

- *gli investimenti strutturali e digitali come il miglioramento dell'accessibilità anche informativa (tecnologie dell'informazione/piattaforma digitale/marketing digitale integrato);*
- *la riqualificazione di immobili a fini turistici, le attività di promozione turistica;*
- *la realizzazione e potenziamento di servizi e infrastrutture turistiche;*
- *le attività e investimenti strutturali, la riqualificazione e valorizzazione di servizi e infrastrutture turistiche;*
- *l'avvio di interventi di micro investimenti pubblici/privati orientati all'attività economica;*

Spesa corrente quando direttamente riconducibile al progetto (nel limite del 30% totale)

- *spese di beni e servizi e spese di personale nel limite strettamente riconducibili al progetto nel limite del 20%;*
- *attività di promo-commercializzazione correlate al progetto presentato.*

Si rileva che gli acquisti di immobili per attività commerciali possono essere ammessi solo in quanto parte di un investimento più complessivo direttamente orientato all'attività economica: la valutazione della sostenibilità di lungo periodo del progetto è parte essenziale della valutazione dello stesso.

59. In merito alla quota in cofinanziamento del 10%: per un importo del progetto di 500 keuro, 150 k€ vanno a valorizzare la parte pubblica mentre i restanti 350 keuro sono per l'investimento privato. Tale quota va cofinanziata o interamente dal Comune oppure in quota parte anche dal privato. È corretto? Può l'intero cofinanziamento – ovvero 50 keuro – coprire un investimento pubblico? Per esempio, rifacimento di una strada di accesso al Borgo perimetrato. In caso contrario, i 35Keuro di cofinanziamento della parte privata possono riguardare i beni enogastronomici commercializzati nei tre anni di progetto e/o le spese per le attività di e-commerce di promo-commercializzazione correlate al progetto?

Il 10% del cofinanziamento è previsto sia per la parte A che per la parte B secondo quanto indicato nel bando al punto 8 e alle FAQ n. 6-12-18-42.

60. Dagli incontri organizzati dalla Regione abbiamo compreso che il Progetto potrebbe essere finanziato anche successivamente al 2025 poichè si andrebbe a costituire una sorta di graduatoria; per questo, la distribuzione dei costi tra i vari WP potrebbero cambiare rispetto a quanto viene dichiarato oggi in fase di sottomissione della Proposta nel Cronoprogramma Parte B e nel Piano finanziario Parte B. Che margine di redistribuzione delle attività e dei costi abbiamo a posteriori, una volta finanziato il Progetto?

In esito al bando, in fase di effettiva concessione del contributo, è prevista la sottoscrizione di una convenzione tra Regione e Comune, in occasione della stipula della stessa saranno riconfermati, o, se necessario, rimodulati gli importi di finanziamento e cronoprogramma sulla base dei rilievi effettuati in sede di valutazione, questi dovranno essere rispettati, essendo il fondo autorizzato per gli interventi un fondo statale a programmazione rigida. Nel caso di eventuale scorrimento di graduatoria la convenzione riguarderà in ogni caso il periodo effettivo di concessione del contributo.

61. si richiede l'ammissibilità di un progetto presentato da un'aggregazione di 3 Comuni appartenenti a due diverse Province (Ancona e Pesaro Urbino). I 3 Comuni condividono i medesimi tematismi e rispettano quanto previsto dall'art.3 dell'Avviso.

Si, è ammissibile nel caso in cui si condividano gli stessi tematismi.

62. con la presente per richiedere un'informazione rispetto alla possibilità in quanto Ente del Terzo Settore, di partecipare in qualità di PARTNER ad 2 o più progetti presentati da Comuni diversi.

Si è possibile che un soggetto (ente del terzo settore, privato, ditta...) partecipi in qualità di partner a più progetti comunali.

63. La domanda è la seguente: se in fase di realizzazione dell'intervento progettuale un soggetto privato dovesse rinunciare al contributo, quale è la sorte del finanziamento complessivo decretato in favore dell'aggregazione di Comuni (e cioè l'importo totale unitario del contributo di parte A e parte B)? Tale importo subisce variazioni? Oppure la quota spettante al privato che abbia rinunciato può essere riallocata?

Può essere riallocata solo in maniera coerente con il progetto e con la stessa finalità. In caso di rimodulazioni e varianti di progetto che avvengono in fase di attuazione va sempre mantenuta la coerenza di progetto, le stesse finalità, lo stesso ammontare di spesa. Nella convenzione verranno regolamentati gli scostamenti sostenibili perché non sia snaturato il progetto.

64. Ai fini della premialità del criterio 8, il cofinanziamento deve essere inserito solo nella parte A? Oppure può essere "diviso" tra parte A e parte B e può essere sostenuto sia dai Comuni che dai privati?

La premialità è intesa sul cofinanziamento complessivo, nel caso della parte B può essere afferente anche a risorse private, come indicato al punto 8 del bando. Lo stesso dovrà essere rendicontato.

65. Per l'individuazione del partner privato occorre obbligatoriamente passare tramite un avviso ad evidenza pubblica con successiva pubblicazione di graduatoria oppure basta una lettera di intenti tra comune e privato?

Non necessariamente, si rammenta che la progettazione degli interventi, incluse le modalità di selezione dei partner, sono a discrezione del Comune nel rispetto delle normative vigenti. Per la valutazione delle modalità di coinvolgimento dei privati si rimanda alla FAQ 11,27 e 50.

66. I costi della parte B (70% del valore del progetto) possono essere sostenuti interamente dal soggetto privato per poi ottenere direttamente la quota di contributo?

La progettazione degli interventi, incluse le modalità di trasferimento del contributo, sono a discrezione del Comune nel rispetto delle normative vigenti.

67. Il Comune può utilizzare le risorse della linea B per le attività di promozione del progetto unitario, includendo le attività e servizi attivati dai partner privati coinvolti? In termini di promozione del progetto e degli output, quali strumenti possono essere attivati dal

Comune? (Es. partecipazione a fiere, stampa di materiale promozionale, promozione digitale e web).

Si, è possibile per la parte B includere le attività e servizi attivati dai partner privati nei limiti percentuali di spesa corrente previsti dal bando, inoltre le spese afferenti alle attività di promo-commercializzazione, quali a titolo di esempio quelle indicate, devono essere direttamente riconducibili al progetto. Si rimanda alle FAQ 4-9-12.

68. In merito al cofinanziamento aggiuntivo, un Comune che intenda completare un investimento strutturale di rilevanza turistica attraverso il bando "Borgo Accogliente", può indicare le spese sostenute nel 2023 e 2024 per lo stesso bene/struttura/infrastruttura, già rendicontate attraverso altre progettualità?

Si è possibile inserirle nel cofinanziamento aggiuntivo